

N. R.G. 231/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ANCONA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Arianna Sbanò
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 231/2022 promossa da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. DISCEPOLO MAURIZIO
elett.te dom.to in via Matteotti n. 99 60121 Ancona

ATTORE/I

contro

**INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONE
PROVINCIALE DI ANCONA** rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] ed
elettivamente domiciliato presso la sede [REDACTED]
[REDACTED]

RESISTENTE

Viste le conclusioni delle parti come da note di trattazione scritta depositate a seguito di
provvedimento emesso ex art. 127-ter c.p.c.

MOTIVAZIONE

Il ricorrente chiede di accertare il diritto all'ottenimento del reddito di cittadinanza richiesto
con istanza del 25.06.2021 respinta in data 15.12.2021 con provvedimento di rigetto – del
quale il ricorrente chiede l'annullamento - motivato dalla mancanza del requisito della
residenza continuativa negli ultimi due anni precedenti alla presentazione della stessa
domanda, con esclusione del periodo compreso fra luglio e settembre 2021 durante il quale
ha percepito il reddito di emergenza.

In particolare, il [REDACTED] asserisce di essere stato [REDACTED]
[REDACTED] e di aver effettivamente ivi risieduto sino a quando

la [redacted] con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 07.03.2017 dinanzi al Tribunale di Ancona, ha chiesto all'odierno ricorrente il rilascio dell'appartamento. Ricorso che veniva accolto [redacted] condannava il [redacted] al rilascio dell'immobile. A seguito di ciò, il Comune [redacted] ha cancellato la residenza del [redacted] il quale, tuttavia, afferma di non essersi mai allontanato dal suolo italiano essendo stato ospitato, nel periodo compreso tra il marzo del 2019 e il gennaio del 2021, a titolo liberale da diversi amici che risiedono nel Comune [redacted] e nel Comune [redacted].

Si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo l'integrale rigetto dell'avverso ricorso.

Preliminarmente, l'Istituto eccepisce l'inammissibilità della domanda volta all'annullamento del provvedimento di rigetto in quanto ritiene che il Giudice adito sia competente unicamente a stabilire la sussistenza o meno del diritto all'ottenimento del reddito di cittadinanza.

In merito a quest'ultimo, l'Istituto, adombrando il difetto di legittimazione passiva, argomenta che, essendo stata la domanda di ammissione al beneficio rigettata unicamente sulla base della mancanza del requisito anagrafico della residenza ed essendo tale dato detenuto e gestito dal Comune, il ricorrente avrebbe dovuto correggere il dato anagrafico unicamente rivolgendosi al Comune [redacted] del quale l'Amministrazione chiede la chiamata in causa.

Infatti, l'Ente previdenziale evidenzia che il ricorrente risultava irreperibile dal Comune [redacted] dal 26.10.2020 al 22.12.2020.

Eccepisce, poi, la mancata allegazione degli ulteriori requisiti di legge necessari per l'ottenimento del beneficio, la presenza dei quali, asserisce, non veniva vagliata in sede amministrativa ove ci si limitava a negare il diritto sulla base della assorbente mancanza del requisito relativo alla residenza.

Da ultimo, l'INPS rileva che [redacted] ha percepito il reddito di emergenza da marzo a settembre 2021, provvidenza incompatibile con il Reddito di Cittadinanza, e che quindi, in caso di accoglimento del ricorso, dovrebbe essere restituita.

Il Giudice, in sede di prima udienza, rigettava con ordinanza l'istanza di chiamata in causa del Comune [redacted] e ammetteva la prova per testi richiesta da parte ricorrente mentre, all'udienza successiva, ordinava ai Comuni [redacted] di fornire

informazioni circa gli eventuali accertamenti e verifiche compiute sulla residenza o dimora del ricorrente.

Il Comune [redacted] riferiva che non risultavano accertamenti e verifiche relative alla residenza o dimora del Sig. [redacted] in quanto il suo nominativo risultava sconosciuto all'anagrafe locale, mentre non perveniva alcun riscontro da parte del Comune [redacted]

In corso di istruttoria venivano sentiti i testi [redacted]
[redacted]

Orbene, in primis v'è da rilevare che la richiesta di annullamento del provvedimento di diniego della concessione del reddito di cittadinanza costituisce l'oggetto mediato della pretesa all'accertamento del diritto di percepire detta provvidenza. Non si prospettano, dunque, profili di inammissibilità in relazione a detta domanda giudiziale.

Ugualmente infondate sono le ragioni dell'INPS relativamente all'eccepito difetto di legittimazione. L'art. 5, commi 3 e 4, d.l. n. 4/2019, dispone, infatti, che: *"3. Il Rdc è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermi restando i dati di cui al comma 2, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso, la valutazione e l'eventuale riconoscimento da parte dell'INPS avvengono entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto. 4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I comuni effettuano a campione, all'atto della presentazione dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti di cui al primo periodo nonché, successivamente all'erogazione del beneficio,*

sulla permanenza degli stessi. A tal fine l'INPS rende disponibili ai comuni le informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del campione sono definiti in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali con la partecipazione dell'INPS, al quale è tempestivamente comunicato l'esito delle verifiche e dei controlli attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4- bis. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati dall'INPS sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell'Istituto. 4-ter. L'INPS comunica tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli ai sensi dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. 4-quater. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all'INPS attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell'INPS. Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute”.

L'art. 7, comma 15, prevede che “15. I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc”.

Da tale complesso normativo si evince che l'amministrazione comunale è sì deputata alle verifiche della sussistenza dei requisiti di residenza e di soggiorno richiesti per l'erogazione del reddito di cittadinanza e sulla loro permanenza, anche con verifiche a campione (art 7 comma 4), ma per conto dell'Inps, che è l'unico soggetto competente ad adottare i provvedimenti di concessione (7 comma 3) e di sospensione del beneficio in questione (7 comma 4-quater), tanto che a quest'ultimo compete la verifica preventiva e tempestiva dei



“dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda”, con facoltà di comunicare tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici (art 7 comma 4-ter).

Pertanto, nei confronti del soggetto richiedente il reddito di cittadinanza unico soggetto legittimato passivo è l'Inps.

Parimenti infondata è l'eccezione di mancata allegazione degli ulteriori requisiti necessari ai fini della concessione del beneficio *de quo*.

In proposito, si deve rilevare che la prova del possesso di detti requisiti, seppur manchi nel ricorso introduttivo, è stata comunque fornita dal ricorrente nel corso del procedimento e la loro sussistenza non è stata poi debitamente contestata dall'Ente convenuto. Non può, peraltro, in merito operare la disciplina lavoristica delle decadenze, in quanto deve considerarsi prevalente il principio di civiltà giuridica secondo il quale non sussiste alcun onere probatorio o di allegazione relativamente a circostanze che legittimamente si ritengono pacifiche. Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha incolpevolmente ritenuto che l'unico requisito contestato fosse quello anagrafico della residenza, essendo il provvedimento di diniego esclusivamente motivato in tal senso.

In proposito si osservi che secondo Cass. civ. n. 17513/2005: *“Nel rito del lavoro deve essere esclusa la decadenza a carico della parte che, nel ricorso introduttivo del giudizio o nella memoria difensiva di costituzione, abbia omissso di dedurre il mezzo di prova riguardante una circostanza, anche se di valore determinante, che la parte stessa sia tenuta a provare, nell'ipotesi in cui la deduzione del suddetto mezzo di prova fosse, al momento del deposito dei suddetti atti, da ritenere superflua sulla base di una ragionevole presunzione di non contestazione del fatto”* (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in una causa avente ad oggetto il diritto alla indennità di maternità, aveva ritenuto la parte decaduta dalla prova testimoniale relativa alla esistenza e alla durata del rapporto di lavoro, dedotta solo dopo che, in comparsa di costituzione, l'istituto previdenziale aveva contestato l'esistenza del rapporto malgrado la precedente iscrizione della ricorrente nell'elenco dei lavoratori agricoli).

In questo senso, già C. Cass., Sez. Lav., 11/2/1995, n° 1509: *«Nel rito del lavoro deve essere esclusa la decadenza a carico della parte che, nel ricorso introduttivo del giudizio o nella memoria difensiva di costituzione, abbia omissso di dedurre il mezzo di prova riguardante una circostanza, anche se di valore determinante, che la parte stessa sia tenuta*



a provare, nell'ipotesi in cui la deduzione del suddetto mezzo di prova fosse, al momento del deposito dei suddetti atti, da ritenere superflua sulla base di una ragionevole presunzione di non contestazione del fatto» (Giust. Civ. Mass. 1995, 323); «Nel rito del lavoro la parte ha facoltà di proporre, alla prima udienza, quei nuovi mezzi di prova che si rendano necessari in relazione all'inaspettata contestazione sollevata dall'avversario su un fatto che poteva ragionevolmente considerarsi pacifico (nella specie, l'attore è stato ammesso a dimostrare, ex art. 420, comma 5, c.p.c., uno dei fatti costitutivi della propria pretesa, in ordine al quale non aveva indicato prove nell'ambito del ricorso, facendo affidamento sull'atteggiamento di implicita ammissione tenuto stragiudizialmente dal convenuto)» (Giur. It. 1996, I, 1, 132).

D'altra parte, secondo C. Cass., S.U., 17/6/2004, n°11353: «È caratteristica precipua del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti» (in Foro It. 2005, I, 1135).

Quanto al merito della vicenda, il ricorso deve trovare accoglimento.

Con circolare del 14 aprile 2020 n. 3803, infatti, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che il requisito della residenza deve intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all'interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione.

L'attestazione come risultante dai registri anagrafici costituisce quindi una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con la prova, in qualunque modo fornita, della residenza effettiva.

Nel caso *de quo* la circostanza che il ricorrente abbia sempre risieduto nel territorio dello Stato risulta sufficientemente provata alla luce delle testimonianze raccolte in sede istruttoria. In particolare, i testimoni [REDACTED] hanno confermato di aver ospitato il ricorrente dal marzo del 2019 al febbraio 2020, il teste [REDACTED] ha confermato di averlo ospitato dal febbraio al novembre del 2020, il

teste [REDACTED] ha confermato di averlo ospitato dal dicembre 2020 ai primi giorni del gennaio 2021.

L'ospitalità offerta dai testimoni è stata motivata proprio al fine di aiutare il ricorrente, privo di disponibilità economiche e di un tetto (tanto più nel periodo dell'emergenza pandemica) sino a quando, anche per intercessione del parroco, ha trovato un alloggio poco costoso.

In ultimo, quanto alla percezione del reddito di emergenza per i mesi di luglio, agosto e settembre 2021, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare allo stesso, laddove accolta la domanda di reddito di cittadinanza, tant'è che l'INPS ha annunciato l'azione di ripetizione.

Il ricorso va, dunque, accolto con il favore delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 231/2022 R. G. Lav., in accoglimento del ricorso:

- a) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza dal 1° luglio 2021;
- b) Condanna l'INPS di Ancona a rifondere parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2.700,00 per compenso professionale, oltre euro 43,00 per spese, rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.

Ancona, 24 aprile 2023

Il Giudice
dott. Arianna Sbanò
(atto sottoscritto digitalmente)